



FDIRGEN 0000524 19-12-2011

**ACCORDO PER LA COSTITUZIONE
DEL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA DEI DIRIGENTI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI**

CONFINDUSTRIA E FEDERMANAGER

- visto l'art. 9 del CCNL del 23 maggio 2000;
- visto l'art. 118, primo comma, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- visto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi dello scorso 25 novembre 2009;
- visto che il predetto contratto, a causa del perdurare della crisi sul fronte occupazionale, prevede misure di sostegno a favore dei dirigenti disoccupati, attraverso interventi formativi promossi da Fondirigenti;
- vista la necessità di sperimentare una nuova e più semplice modalità di accesso a favore delle imprese di minori dimensioni;
- vista la necessità di individuare modalità di intervento semplificate del conto formazione, eliminando il vincolo di cofinanziamento delle aziende;
- vista la necessità di procedere ad una parziale modifica dell'accordo istitutivo del Fondo per la formazione continua dei dirigenti, stipulato in data 23 maggio 2002, modificato il 30 ottobre 2008 e il 17 febbraio 2010;
- visto che tali modifiche non comportano alcuna conseguenza allo Statuto, approvato dal Ministero del Lavoro che risulta pertanto immutato.

Convengono

- 1) di istituire il Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, primo comma, terzo periodo, della legge n. 388/2000;
- 2) che il Fondo sia costituito in forma di Fondazione riconosciuta ai sensi dell'art. 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, denominata "Fondirigenti" (di seguito indicata come Fondazione);
- 3) che ferma restando la volontarietà della scelta delle singole aziende circa la destinazione del contributo dello 0,30% alla Fondazione potranno affluire alla Fondazione stessa tanto i contributi delle aziende aderenti al sistema associativo della Confindustria, quanto i contributi delle aziende che decidano di versare il contributo alla Fondazione, a prescindere dalla classificazione Inps attribuita alle aziende medesime;
- 4) di impegnarsi per realizzare una campagna di promozione della Fondazione finalizzata a massimizzare la scelta delle aziende a favore della Fondazione così costituita;
- 5) che la Fondazione utilizzi il 4% delle risorse provenienti dal prelievo dello 0,30% per le spese di funzionamento ed il 26% per il finanziamento di attività che le parti costituenti la Fondazione medesima ritengono necessarie e strumentali alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale continua dei dirigenti, quali:

- a) studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi;
 - b) piani formativi a carattere intersettoriale o progetti, anche di natura settoriale, di particolare rilevanza;
 - c) monitoraggio e controllo di gestione.
- 6) che le attività di cui al punto n. 5), lettere a) e b), saranno definite e deliberate annualmente dagli organi deliberativi della Fondazione;
- 7) che sono organi della Fondazione: il Comitato Promotore della Fondazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci;
- 7 bis) In funzione del perdurare della crisi occupazionale e dei provvedimenti di legge in materia, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze dei dirigenti, così come indicato nell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 25 novembre 2009, rivestono importanza strategica, non solo come fattori di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattori di occupabilità e adattabilità. Di conseguenza, gli interventi di formazione continua promossi e finanziati da Fondirigenti, attraverso i Piani Formativi, possono rivolgersi anche a favore dei dirigenti disoccupati già precedentemente occupati presso le imprese aderenti al Fondo.
- 8) che, le modalità operative per la selezione dei piani, l'assegnazione delle risorse, le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, saranno definite dagli organi deliberativi della Fondazione, fermi restando i seguenti criteri:
- a) le aziende che intendano realizzare in proprio, in forma singola o associata, attività formative, potranno richiedere il finanziamento dei piani formativi concordati, anche pluriennali, nel limite massimo del 70% del contributo annualmente versato. Le linee guida dei piani formativi saranno definite nell'ambito dei competenti organismi della Fondazione. A decorrere dal 1 gennaio 2009 le risorse disponibili sul conto formazione potranno essere utilizzate per il finanziamento dei piani formativi presentati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di accumulo, facendo fede a questo fine l'effettiva disponibilità delle risorse accreditate dall'INPS. Dopo tale periodo le risorse accantonate e non spese potranno essere utilizzate per le iniziative strategiche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Promotore;
 - b) stante il criterio di finanziamento dei piani formativi concordati di cui alla precedente lettera a), le risorse che annualmente residuano da quanto destinato alle attività di cui al precedente punto 5), saranno attribuite ai piani formativi, concordati anche a livello territoriale, tenendo conto anche di necessità redistributive in base a criteri solidaristici;
 - c) sempre fatto salvo il criterio di cui alla precedente lettera a), le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi saranno improntate alla massima semplificazione delle procedure (come, ad esempio, la definizione di termini certi e di tempi rapidi per la selezione dei piani, l'applicazione del principio del silenzio-assenso, ecc.); in particolare: I Piani formativi aziendali per




le imprese con al massimo tre dirigenti, condivisi tra il legale rappresentante dell'azienda ed i singoli dirigenti coinvolti, potranno essere presentati sul sistema web che ne verificherà in maniera automatica e l'ammissibilità tecnica, consentendo l'immediato avvio delle attività. Al termine dell'intervento formativo, Fondirigenti provvederà alla definitiva approvazione del Piano ed alla relativa autorizzazione di pagamento, sulla base della rendicontazione delle spese, con i relativi dati di monitoraggio, nonché della relazione finale sulle attività del responsabile di Piano. Gli altri Piani formativi continueranno a seguire le procedure definite dalle linee guida deliberate dai competenti organismi della Fondazione, applicando fin dove possibile gli strumenti di più rapida comunicazione, via web ed e-mail;

- d) i Piani formativi promossi da Organizzazioni di rappresentanza settoriale, per essere presentati al Fondo, dovranno essere preventivamente condivisi da Confindustria e Federmanager. A tal fine i Piani dovranno pervenire alle stesse parti, attraverso gli appositi formulari, almeno 20 giorni prima della scadenza prevista nelle procedure indicate dal Fondo.

9) Di approvare le modifiche apportate all'allegato Regolamento di Fondirigenti "Giuseppe Talierno" Fondo paritetico per la formazione continua dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

All. 1

CONFINDUSTRIA



FEDERMANAGER



**REGOLAMENTO DI FONDIRIGENTI " GIUSEPPE TALIERCIO"
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE
PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI**

**Articolo 1
Funzionamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento di FONDIRIGENTI, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e dell'accordo sottoscritto da CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, in data 23 maggio 2002 e successive modificazioni.
2. Esso disciplina inoltre il funzionamento dell'Agenzia del Lavoro per la ricollocazione dei dirigenti involontariamente disoccupati o dipendenti di aziende in liquidazione, autorizzata in via provvisoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 6 aprile 2006 - Prot. 13/1/0009067, per lo svolgimento delle attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.lgs. 10 settembre 2003, nr. 276.
3. I contributi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 845/78 versati all'INPS dalle imprese che optino per la destinazione a FONDIRIGENTI, confluiranno in apposito c/c intestato a "FONDIRIGENTI - Attività formative", mentre le spese di funzionamento e gestione, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIRIGENTI - Spese di funzionamento e gestione" nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 5 bis.
4. Come specificato agli artt. 3 e 4 dello Statuto, FONDIRIGENTI dispone delle risorse provenienti dalla Fondazione Taliercio.

**Articolo 2
Attività**

1. L'attività di FONDIRIGENTI avrà come principali destinatari i dirigenti delle imprese che vi aderiscono e sarà altresì rivolta alla crescita, l'inserimento, ed il reinserimento delle funzioni manageriali in tutte le aziende.
2. Le attività di FONDIRIGENTI, come previsto dall'art. 2, 4° comma dello Statuto sono così esplicitate:
 - a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le parti sociali, nonché ogni altra attività propedeutica, sperimentale e di ricerca strumentali all'organizzazione e al loro funzionamento;
 - b) promuove e finanzia attraverso il ricorso a risorse diverse da quelle di cui all'art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni, ogni altra attività di servizio,

or

14

assistenza tecnica, progettazione, studio propedeutico al migliore raggiungimento degli scopi e al funzionamento della Fondazione;

- c) provvede alla gestione dell'Agenzia del Lavoro che, attraverso un'apposita banca dati on-line (con le caratteristiche anagrafiche ed i profili professionali dei dirigenti) e servizi di consulenza, orientamento e formazione (per il miglioramento delle competenze), incrementi le opportunità di ricollocazione dei dirigenti.

Articolo 3

Articolazioni Territoriali

1. FONDIRIGENTI può autorizzare la costituzione di strutture di livello regionale così come previsto dal comma settimo dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, e coerentemente con le attività di intermediazione, di cui all'art 5, comma 2, lettera b) e comma 4, lettera b) del D. Lgs. 10 settembre 2003, nr. 276.
2. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la coerenza delle articolazioni regionali con gli scopi ed il funzionamento di FONDIRIGENTI e determinerà le risorse da destinarvi.
3. Le articolazioni regionali avranno le funzioni che saranno loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente con le attività di cui al precedente articolo 2.
4. Le articolazioni regionali si rapportano con le amministrazioni regionali per un raccordo tra programmazione regionale, in materia di formazione, e programmazione di FONDIRIGENTI, nonché per ogni altra attività connessa a quella di intermediazione per la ricollocazione dei dirigenti.
5. Le articolazioni regionali presentano annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio di Amministrazione di FONDIRIGENTI le loro linee programmatiche insieme ad un bilancio preventivo, per approvazione e relativa assegnazione delle risorse, e un bilancio consuntivo entro due mesi dalla fine dell'esercizio.
6. Le articolazioni regionali trasmetteranno trimestralmente il risultato delle proprie attività a FONDIRIGENTI.

Articolo 4

Distribuzione delle risorse

1. Il 70% delle risorse di cui all'art. 118, verrà utilizzato per il finanziamento dei piani concordati secondo le modalità di cui al punto 8, dell'accordo del 23 maggio 2002 e successive modificazioni, comprensivo delle iniziative formative che facilitano la mobilità esterna all'azienda.
2. Il 30% delle risorse di cui all'art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni verrà destinato alle altre finalità di cui all'art.5 del citato accordo del 23 maggio 2002 e successive modificazioni, secondo la ripartizione decisa dal Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, anche sulla base delle iniziative di cui all'art. 2, lettera a), fatto salvo il 4% destinato per legge alle spese di gestione.

3. Le restanti risorse della Fondazione di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto verranno destinate alle altre finalità strategiche indicate dal Comitato Promotore, secondo la ripartizione decisa annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, anche sulla base delle iniziative di sperimentazione di cui all'art. 2 lettera b) e c) del presente Regolamento.

Articolo 5

Procedure di finanziamento delle attività formative

1. FONDIRIGENTI provvede all'esame, approvazione e finanziamento dei piani formativi di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle eventuali valutazioni effettuate dalle articolazioni regionali, ove esistenti, con apposito verbale e dandone comunicazione al proponente.
2. FONDIRIGENTI, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, procede all'assegnazione dei finanziamenti.
3. I progetti debbono indicare il responsabile e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
4. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili derivanti dal contributo dello 0,30% previsto dall'art. 25, comma 4, della legge 845/78 e successive modificazioni.
5. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una apposita modulistica.

Articolo 5 bis

Procedure e registrazioni contabili relative alle attività di Formazione Continua

Tutti i movimenti delle risorse relative alle attività di formazione continua proprie del Fondo paritetico interprofessionale, autorizzato con D.M. 18/03/2003, saranno oggetto di procedure e registrazioni contabili distinte rispetto ai movimenti delle risorse di Fondirigenti destinate ad attività diverse.

I costi comuni a più attività e quelli indiretti in genere verranno imputati alle attività di formazione sopra dette secondo criteri e metodi di ripartizione obiettivi, equilibrati e debitamente giustificati, secondo una logica di proporzionalità.

Ai costi di gestione relativi al Fondo interprofessionale per la formazione continua si applicano le disposizioni di cui al D.I. 23/04/03 e successive modificazioni.



Articolo 6
Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di FONDIRIGENTI.
2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

CONFINDUSTRIA



FEDERMANAGER

